



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**38/2016**  
**Marzo/12/2016 (\*)**  
**Napoli 23 Marzo 2016**

***L'INPS, con la circolare n° 42 del 26 febbraio u.s., ha fornito importanti chiarimenti in merito alle tutele della maternità per gli iscritti alla "Gestione Separata" dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n° 80 del 15 giugno 2015.***

L'INPS, con la circolare n° 42 del 26 febbraio 2016, ha illustrato le (importanti) novità che il Decreto Legislativo n° 80 del 15 giugno 2015, in parziale attuazione della L. n° 183/2014, ha apportato alle **tutele per la maternità previste per i soggetti iscritti alla "Gestione Separata"**.

*In primis*, l'Istituto ricorda che, per quanto non riportato nel documento di prassi in commento, viene confermata la disciplina previgente consultabile nei seguenti documenti:

- Circolare n° 47/1999;
- Circolare n° 93/2003;
- Circolare n° 137/2007.

Per quel che concerne **l'adozione e/o gli affidamenti preadottivi**, il nuovo art. 64-bis del T.U. risulta così formulato: "*in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici... non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta..... un'indennità per i **cinque mesi** successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia...*".

Pertanto, tale disposizione, che si applica sia ai parasubordinati che ai liberi professionisti iscritti alla gestione *de qua*, armonizza le tutele con quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 257/2012.

Di particolare importanza è il nuovo art. 64 del Testo Unico per la maternità e la paternità, intitolato "Automaticità delle prestazioni", il quale prevede ora che "**i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi da parte del committente**".

Pertanto, il diritto all'indennità per congedo di maternità (e di paternità) matura anche **nel caso in cui il committente non abbia provveduto al versamento della contribuzione dovuta** (sono, pertanto, **esclusi** i professionisti direttamente responsabili del versamento dei contributi). **Tale disposizione non si applica al congedo parentale.**

Sono indennizzabili i periodi di congedo maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore della riforma). Sono, inoltre, interamente indennizzabili i periodi di congedo in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo maternità/paternità anteriore alla data della riforma. *Ex adverso*, non possono essere indennizzate, se non coperti da effettivo versamento dei contributi, i periodi già esauriti prima del 25 giugno 2015.

**Si sottolinea nuovamente che i lavoratori iscritti alla gestione separata, che sono responsabili dell'adempimento dell'obbligazione contributiva, quali ad esempio i liberi professionisti, non beneficiano della possibilità di fruire dell'indennità economica in caso di mancato versamento della contribuzione.**

E' da ricordare, inoltre, che possono accedere alle suddette tutele previdenziali **i soggetti che versano l'aliquota maggiorata per le prestazioni di maternità attualmente determinata nella misura dello 0,72%.**

Alla luce delle indicazioni fornite dall'INPS, con la circolare in disamina, gli Operatori delle Sedi territoriali dovranno accedere alle apposite funzionalità telematiche ed informatiche provvedendo a liquidare le istanze, dirette alla fruizione delle indennità menzionate, tenendo in debita considerazione l'importante novità della (parziale) automaticità delle prestazioni.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**